



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 92

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DELLA MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE TARGA AKF754, A FAVORE DEL COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA

L'anno 2025 (duemilaventicinque), addì 20 (venti) del mese di maggio, alle ore 16:15 con continuazione, nell'ufficio del Presidente.

IL PRESIDENTE

Assistito dal Segretario Generale Dott. MOTOLESE FRANCESCO, il quale provvede alla redazione della presente deliberazione, procede alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO che:

- con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n. 1 del 22 dicembre 2014 è stato approvato il nuovo statuto della Provincia di Sondrio, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, adottato dal consiglio provinciale con atto n. 42 del 12 dicembre 2014;
- il suddetto statuto è stato pubblicato all'albo pretorio *on line* della Provincia per la durata di trenta giorni consecutivi decorrenti dal 23 dicembre 2014 per cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 47 dello statuto medesimo, è entrato in vigore il 23 gennaio 2015;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 24 dello statuto, il presidente assume i provvedimenti in materie che la legge attribuisce alla Provincia senza che risulti individuato dalla legge stessa l'organo deputato ad adottarli e che la legge medesima non riservi espressamente al Consiglio provinciale o che non ricadano nelle competenze dei dirigenti. In particolare adotta i provvedimenti, che, ante legge 56/2014, erano di competenza della soppressa giunta provinciale (esempio tariffe inerenti le imposte provinciali, regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, ecc...); gli atti di cui all'ultimo periodo del suddetto comma assumono la denominazione di "delibera";
- il presente atto rientra nella fattispecie di cui sopra;

ATTESO che con propria nota prot. n. 0002093 del 1° aprile 2025, il sindaco del Comune di Montagna in Valtellina ha chiesto di poter utilizzare la macchina operatrice in dotazione alla Provincia per la pulizia delle scarpe nel periodo estivo;

DATO ATTO che la Provincia dispone di una macchina operatrice semovente targata AKF754 (certificato di circolazione emesso il 3/05/2017), che con l'allestimento estivo può essere utilizzata per il taglio dell'erba (taglia-erba e decespugliatore a braccio);

CONSIDERATO che il veicolo in questione viene utilizzato raramente, attesa la carenza di personale dipendente abilitato alla guida;

DATO ATTO, altresì, che rientra tra i principi di buona amministrazione e di corretta gestione del patrimonio pubblico valorizzare i beni mobili dell'ente, evitando che il mezzo in questione rimanga inutilizzato e soggetto pertanto a progressivo degrado;

VISTO lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito da stipularsi con il Comune di Montagna in Valtellina per l'utilizzo del veicolo in argomento;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di contratto di comodato tra la Provincia di Sondrio ed il Comune di Montagna in Valtellina, per l'utilizzo della macchina operatrice semovente con allestimento estivo targata AKF754;
2. di dare atto che il predetto contratto sarà valido per l'anno in corso e potrà poi essere rinnovato di anno in anno anche successivamente, alle medesime condizioni, a semplice richiesta del Comune e a insindacabile giudizio della Provincia;
3. di demandare la sottoscrizione del contratto in argomento e degli eventuali successivi rinnovi, al dirigente del settore "Viabilità, patrimonio e idrogeologico".

Successivamente,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di consentire l'utilizzo del veicolo in tempo utile a far fronte alle esigenze del Comune.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
MOTOLESE FRANCESCO
F.to digitalmente

SCHEMA DI

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO A FAVORE DEL COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA DELLA MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE TARGA AKF754
--

Con la presente scrittura privata, da tenere e valere ai sensi di legge, tra:

- PROVINCIA DI SONDRIO (P. Iva 00603930140), d'ora in avanti definita **parte Comodante**, rappresentata da

e

- COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA (P. Iva 00110940145), d'ora in avanti definito **parte Comodataria**, rappresentata da

Dato atto che lo schema del presente contratto è stato approvato con deliberazione del Presidente della Provincia n. del e con deliberazione di Giunta del Comune di Montagna in Valtellina n. del

si conviene e stipula quanto segue:

1. La parte comodante concede, a far data dal giorno di sottoscrizione del presente atto e fino al 31/12/2025 (eventualmente rinnovabile in relazione a quanto previsto al punto 6), in comodato d'uso gratuito alla parte comodataria, che accetta, la macchina operatrice semovente targata AKF754 di proprietà della Provincia, che verrà fornita con l'allestimento estivo, ovvero dotata di tagliaerba-decespugliatore a braccio come da allegato tecnico N. EU72874MOCPBS17 del 14/04/2017 che accompagna la carta di circolazione. Il comodatario potrà servirsene con la dovuta diligenza, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
2. Tutte le spese derivanti dall'utilizzo del suddetto veicolo sono a carico della parte comodataria, la quale si impegna a mantenerlo nello stato di conservazione in cui l'ha ricevuto. Si intendono inoltre a carico della parte comodataria anche tutte le spese per le manutenzioni e riparazioni resesi necessarie in relazione all'uso, anche a seguito di eventuali sinistri, ecc..., ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso del suddetto veicolo. La parte comodante provvederà alla stipula dell'assicurazione R.C.A., in quanto proprietaria ai sensi di legge del veicolo; la quota parte di tale onere verrà rimborsata dalla parte comodataria a quella comodante in proporzione ai giorni di effettivo utilizzo (vedasi punto 6). In caso di incendio, furto o incidente stradale, il comodatario è tenuto ad informare immediatamente il comodante ed a risarcire ogni eventuale danno derivante da uno dei suddetti eventi. In caso di furto il comodatario provvederà anche a sporgere denuncia presso l'Autorità competente, trasmettendone copia al comodante. In caso di incidente il comodatario provvederà alla raccolta della documentazione necessaria per l'avvio della pratica assicurativa, ivi compreso il modello per l'eventuale constatazione amichevole del danno.
3. La parte comodataria risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse dall'utilizzatore del veicolo, in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni, oltre alle spese. Qualora la parte comodante dovesse sostenere il pagamento di contravvenzioni comminate, la parte comodataria dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, l'importo di dette contravvenzioni oltre alle spese sostenute, anche per la presentazione di eventuali ricorsi all'autorità competente.
4. La parte comodataria:
 - si obbliga ad utilizzare il veicolo esclusivamente per le proprie attività istituzionali;

- si obbliga ad utilizzare il veicolo e conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia e si impegna a mantenerlo in ordine ed efficiente, rispettando le norme e prescrizioni di manutenzione consigliate dal produttore;
- si obbliga, nell'utilizzo del veicolo, ad impiegare esclusivamente personale che possieda tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla sua guida, inclusi i corsi di abilitazione e addestramento conformemente a quanto richiesto dai titoli I e III del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

5. È fatto divieto alla parte comodataria di servirsi del veicolo per finalità diverse. È inoltre fatto divieto di concedere il veicolo a noleggio, in concessione o prestito a terzi di qualunque natura.
6. I periodi di effettivo utilizzo del veicolo dovranno essere annotati dalle parti su un apposito registro. A tal fine sia la parte comodante che quella comodataria dovranno comunicarsi tramite PEC il nominativo di un proprio referente, responsabile della tenuta del registro. I periodi di utilizzo non potranno eccedere i 15 giorni consecutivi. Al termine di ciascun periodo il veicolo dovrà essere riconsegnato presso l'autorimessa della Provincia ubicata a Sondrio in Via Papa Giovanni XXIII. Al momento della restituzione il veicolo dovrà trovarsi nelle stesse condizioni di conservazione in cui si trovava al momento della consegna, fatto salvo il normale deperimento d'uso; il comodatario potrà essere chiamato a rispondere del deperimento che ecceda l'ordinario e sia a lui imputabile per colpa o dolo.
7. Il presente contratto di comodato è valido dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31/12/2025; previa richiesta scritta della parte comodataria potrà essere rinnovato di anno in anno anche per le annualità successive, a insindacabile giudizio della parte comodante.
8. In caso di utilizzo da parte del comodatario il presente contratto deve essere tenuto a bordo del veicolo ed esibito a richiesta delle Autorità preposte ai controlli.
9. Il presente atto, per quanto non espressamente previsto, si intende regolato dalle disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del Codice civile.
10. Qualsiasi controversia comunque derivante dalla conclusione, esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente contratto, è devoluta alla esclusiva competenza del Tribunale di Sondrio.

Letto, confermato e sottoscritto nelle date e ora risultanti dalle firme digitali

La parte comodante:

La parte comodataria:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005



PROVINCIA DI SONDRIO

Servizio viabilità

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1504 /2025 con oggetto: "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DELLA MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE TARGA AKF754, A FAVORE DEL COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA " si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio li, 14/05/2025

IL DIRIGENTE
(RODONDI ANTONIO - SETTORE LAVORI)
f.to digitalmente



PROVINCIA DI SONDRIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro per le Deliberazioni del Presidente

Deliberazione n. 92 del 20/05/2025

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DELLA MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE TARGA AKF754, A FAVORE DEL COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA .

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio online della Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio li, 21/05/2025

Il funzionario delegato
(MOTOLESE FRANCESCO)
f.to digitalmente